

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 110/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
94-0062-DK	Disposizioni tecniche provvisorie per apparecchiatura radiotelefonica digitale mobile a bassa portata (DSRR)	20. 6. 1994
94-0063-UK	Direttiva ministeriale (BA-XX-93) sulla progettazione dei ponti stradali in cemento e degli elementi con pretensionamento esterno senza vincoli (Dot. Ref.: EPP 032-93-EC)	24. 5. 1994
94-0064-D	Decreto sulla prevenzione dei rischi di infezione dall'agente patogeno dei bovini encefalopatia spongiforme (BSE) nell'alimentazione dei lattanti e dei bambini in tenera età	10. 6. 1994
94-0065-E	Progetto di regio decreto mediante il quale si approva la regolamentazione tecnico-sanitaria per l'elaborazione, circolazione e commercio della birra e del malto liquido	13. 6. 1994
94-0066-E	Ordine ministeriale del 1994, mediante il quale si stabilisce il controllo metrologico dello Stato nelle sue fasi di verifica dopo la riparazione o modifica, verifica periodica e vigilanza e controllo, per gli strumenti di pesatura di funzionamento non automatico del tipo bilancia a ponte e installati su piattaforme fisse o mobili	13. 6. 1994
94-0067-F	S 10-20 A: requisiti per lo smaltimento del traffico telefonico dei sistemi di commutazione privati	13. 6. 1994

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacoepa».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.